

Versione	6
Data della versione:	19.02.2026.

mintos

Informativa di AS Mintos Marketplace per l'esecuzione degli ordini dei clienti

APPROVATA

con la decisione del Consiglio di vigilanza di AS Mintos Marketplace
N° LVMM/02-03-02-2026-01, data 5 febbraio 2026

DEFINIZIONI

I seguenti termini, se utilizzati con l'iniziale maiuscola nella presente Informativa, avranno i significati riportati di seguito:

Termine	Definizione
Migliore esecuzione	La Migliore esecuzione o Best Execution è l'obbligo di adottare tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini del cliente.
Sede di esecuzione	Una sede nella quale vengono eseguiti gli ordini dei Clienti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sedi dei broker e di Negoziazione.
Strumento finanziario	Gli strumenti specificati nella Sezione C dell'Allegato I della direttiva MiFID II (ed eventuali frazioni), comprese Note, ETF, obbligazioni, ETP su criptovalute, azioni (titoli azionari).
Cliente	Una persona fisica o giuridica che dispone di conti di investimento (conto in strumenti finanziari e/o conto in contanti) presso la Società e che ha stipulato un contratto di servizi di investimento con la Società, ovvero che ha accettato le Condizioni d'uso della piattaforma Mintos.
Consiglio di vigilanza	Il Consiglio di vigilanza della Società.
MiFID II	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e recante modifica della direttiva 2002/92/CE e della direttiva 2011/61/UE.
Società di investimento	AS Mintos Marketplace, una società per azioni, iscritta nel Registro delle imprese commerciali lettone il 1° giugno 2015 con il numero di registrazione 40103903643 e titolare di una licenza di impresa di investimento rilasciata dalla Latvijas Banka, la banca centrale della Lettonia.
Sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility, MTF)	Un sistema multilaterale gestito da una società di investimento o da un operatore di mercato che riunisce multipli interessi di acquisto e vendita di terzi in Strumenti finanziari in modo da dare luogo a un contratto in conformità alle disposizioni del Titolo II della MiFID II.
Sistema di negoziazione organizzato (Organized Trading Facility, OTF)	Un sistema multilaterale che non è un Mercato regolamentato o un MTF, e in cui più terzi che acquistano e vendono interessi in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati sono in grado di interagire in un sistema in modo da dare luogo a un contratto in conformità al titolo II della MiFID II.
Over-the-counter (OTC)	Un metodo di negoziazione che non si svolge in una sede organizzata come un mercato regolamentato, un OTF o un MTF.
Piattaforma	Siti creati e gestiti dalla Società di investimento, riuniti sotto il nome di dominio www.mintos.com , e applicazioni per dispositivi mobili che consentono ai Clienti di utilizzare vari servizi offerti da Mintos e che operano nell'ambito di questo sito. Informiamo gli utenti che le applicazioni per dispositivi mobili di Mintos possono fornire una gamma limitata di servizi e contenuti, e che la loro disponibilità potrebbe cambiare di volta in volta a esclusiva discrezione di Mintos.
Informativa	La presente informativa per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

Cliente professionale	Un Cliente che è stato classificato come Cliente professionale in base all'Informativa di classificazione dei clienti e di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza dei prodotti/servizi di investimento.
Mercato regolamentato	Un sistema multilaterale operato e/o gestito da un operatore di mercato che facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi in Strumenti finanziari in modo da dare luogo a un contratto in relazione agli Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in base alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e in conformità alle disposizioni del Titolo III della MiFID II.
Cliente retail	Un Cliente non classificato come Cliente professionale o come controparte qualificata in base all'Informativa di classificazione dei clienti e di valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza dei prodotti/servizi di investimento.
Sede di negoziazione	Un Mercato regolamentato, un MTF o un OTF.
Emittente	Una società veicolo (SPE) che è stata costituita nella Repubblica di Lettonia e il cui scopo principale è l'emissione regolare di Note. Potrebbero essere presenti più Emittenti.
Note	Strumenti Finanziari: strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente in diverse serie, ciascuna delle quali è garantita e collegata a un pool di crediti su prestiti o ad altre attività sottostanti, come definito nel relativo Prospetto informativo. Nell'ambito della presente Informativa, si considerano Note anche i Titoli Immobiliari e i Fractional Bonds offerti sulla Piattaforma Mintos.
Fondo del mercato monetario	Un organismo di investimento collettivo che è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2009/65/CE o che è soggetto a vigilanza e, se necessario, ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente alla legislazione dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. Finalità dell'Informativa

- 1.1. La finalità dell'Informativa è garantire che la Società di investimento offra la migliore esecuzione ai propri Clienti quando esegue gli ordini per loro conto.
- 1.2. L'Informativa è vincolante per tutti i dipendenti della Società di investimento responsabili dell'esecuzione degli ordini dei clienti in Strumenti finanziari.
- 1.3. I dipendenti dell'Azienda sono informati della presente Informativa al momento dell'inizio del rapporto di lavoro; questa Informativa è liberamente disponibile in ogni momento per tutto il personale interessato dell'Azienda, come indicato nella clausola 1.2.
- 1.4. L'Informativa si applica sia ai Clienti retail che a quelli professionali.
- 1.5. La presente Informativa è adottata in conformità ai requisiti della Legge sul Mercato degli Strumenti Finanziari della Repubblica di Lettonia, come di volta in volta modificata, e tenendo in considerazione quanto segue:
 - 1.5.1. Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
 - 1.5.2. Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle società di investimento e i termini definiti ai fini di tale Direttiva;
 - 1.5.3. MiFID II.

2. Strumenti e servizi finanziari previsti

- 2.1. L'Informativa si applica ai seguenti servizi di investimento forniti dalla Società di investimento:
- 2.1.1. Esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
 - 2.1.2. Gestione individuale degli Strumenti Finanziari dei Clienti in base all'autorizzazione prestata dai Clienti stessi (servizio di gestione del portafoglio), in cui la Società di investimento esercita autonomamente la propria discrezionalità nel prendere ed eseguire decisioni di investimento, inclusa la selezione, l'acquisto e la vendita di Strumenti Finanziari, in conformità con strategie di investimento, obiettivi o impostazioni di portafoglio predefiniti dal Cliente, senza dover ottenere il consenso preventivo del Cliente per ciascuna transazione (gestione discrezionale del portafoglio);
 - 2.1.3. Ricezione e trasmissione degli ordini dei Clienti qualora la Società di investimento riceva un ordine del Cliente e lo inoltri a un'altra società per l'esecuzione. Questo può essere necessario, ad esempio, in situazioni in cui la Società di investimento non è membro della Sede di negoziazione in cui sono quotati gli strumenti finanziari che il Cliente intende negoziare.
Nell'ambito di questa politica, "esecuzione degli ordini" è utilizzato anche per includere la ricezione del servizio e la trasmissione degli ordini del cliente, se non diversamente specificato.
- 2.2. L'Informativa si applicherà alle transazioni in tutti gli Strumenti finanziari in cui la Società di investimento è impegnata, vale a dire i seguenti Strumenti finanziari, solo a titolo esemplificativo:
- 2.2.1. **titoli trasferibili, inclusi** Note, ETF, obbligazioni, ETP su criptovalute e azioni (titoli azionari);
 - 2.2.2. Quote/azioni di *organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari* (OICVM) - Fondo del mercato monetario;
- 2.3. Indipendentemente dal fatto che una specifica operazione sia prevista dalla presente Informativa, la Società di investimento ha il dovere primario di agire in modo onesto, equo e professionale nel rispetto dell'interesse migliore dei propri Clienti.

3. Applicazione della Migliore esecuzione (Best Execution)

- 3.1. Nell'esecuzione degli ordini del Cliente la Società di investimento può agire in diverse vesti. Viene operata una distinzione tra agire in qualità di agente o in conto proprio:
- 3.1.1. In qualità di agente: quando la Società di investimento agisce in qualità di agente, opera a proprio nome per conto del Cliente. In genere, questo avviene quando la Società di investimento esegue gli ordini dei clienti in una Sede di negoziazione od OTC. Quando la Società di investimento agisce come agente per conto del Cliente, si applica l'obbligo di Best Execution.
 - 3.1.2. In qualità di riskless principal: quando agisce in qualità di riskless principal, contestualmente all'avvio di un'operazione con un Cliente, la Società di investimento avvia un'operazione corrispondente con una Sede di esecuzione o con un terzo, ad esempio un altro Cliente, assicurando in tal modo di non assumersi alcun rischio di posizione nell'ambito dell'operazione, senza quindi realizzare alcun profitto o perdita tra le due parti, fatta eccezione per la commissione o gli oneri concordati. In questi casi si applica tendenzialmente l'obbligo di Best Execution (salvo i casi di specifiche istruzioni del Cliente di cui al Paragrafo 4).
 - 3.1.3. In conto proprio: in questo caso, la Società di investimento registra l'operazione nei propri libri contabili e si assume i rischi di posizione che ne derivano. Non si applica l'obbligo di Best Execution, a meno che un Cliente non faccia legittimo affidamento sulla Società di investimento per proteggere i propri interessi in relazione all'esecuzione della transazione.
- 3.2. Al fine di determinare se un Cliente fa legittimo affidamento sulla Società di investimento per proteggere i propri interessi durante la negoziazione di transazioni o quando la Società di investimento riceve ordini da un Cliente come dealer, la Società di investimento terrà conto delle seguenti quattro considerazioni:
- 3.2.1. quale parte avvia l'operazione - se il Cliente è la parte che avvia l'operazione, è meno probabile che questi faccia legittimo affidamento sulla Società di investimento;

- 3.2.2. prassi di mercato - quando nel mercato di riferimento gli acquirenti sono soliti chiedere preventivi a diverse società di investimento, è probabile che non ci si aspetti di ricevere la Best Execution;
- 3.2.3. livelli relativi di trasparenza all'interno del mercato - quando le informazioni sui prezzi sono trasparenti ed è ragionevole che un cliente abbia accesso a tali informazioni, è meno probabile che un cliente faccia legittimo affidamento sulla Società di investimento;
- 3.2.4. le informazioni fornite dalla Società di investimento e qualsiasi accordo raggiunto - se gli accordi o le intese con un Cliente (compresa la presente Informativa) non indicano che il Cliente farà legittimo affidamento sulla Società di investimento o che la Società di investimento ha accettato di fornire la Best Execution, è meno probabile che il Cliente faccia legittimo affidamento sulla Società di investimento.

4. Istruzioni specifiche del cliente

- 4.1. Laddove un Cliente fornisca alla Società di investimento istruzioni specifiche su come eseguire tutto o parte del suo ordine, la Società di investimento seguirà tali istruzioni e, di conseguenza, si riterrà che abbia fornito la Best Execution in relazione agli aspetti della transazione oggetto dell'istruzione.
- 4.2. Laddove le istruzioni non coprano tutti gli aspetti dell'operazione, la Società di investimento applicherà ai restanti aspetti i principi enunciati nell'Informativa.

5. Fattori di esecuzione e loro importanza relativa

- 5.1. Per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, la Società di investimento prenderà in considerazione i seguenti fattori di esecuzione e la loro importanza relativa:
 - 5.1.1. prezzo disponibile nei mercati e nelle sedi di esecuzione a cui la Società di investimento ha accesso;
 - 5.1.2. costi di transazione, compresi i costi di esecuzione della sede e i costi di regolamento;
 - 5.1.3. velocità di esecuzione della transazione;
 - 5.1.4. probabilità di esecuzione e di regolamento, influenzata dalla liquidità del mercato;
 - 5.1.5. dimensioni e natura della transazione;
 - 5.1.6. rischi per la Società di investimento derivanti dall'esecuzione;
 - 5.1.7. qualsiasi altra circostanza che la Società di investimento ritenga rilevante.
- 5.2. Qualora la Società di investimento esegua un ordine per conto di un Cliente retail, il miglior risultato possibile sarà determinato in termini di corrispettivo totale, ovvero il prezzo dello Strumento Finanziario e i costi relativi all'esecuzione. Altri fattori possono avere la precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo solo nella misura in cui sono strumentali al raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente retail.
- 5.3. Per i Clienti professionali, la Società di investimento terrà conto dei seguenti criteri di esecuzione nel dare priorità ai singoli fattori di esecuzione:
 - 5.3.1. caratteristiche dell'ordine del Cliente;
 - 5.3.2. caratteristiche degli Strumenti finanziari;
 - 5.3.3. caratteristiche delle sedi di esecuzione a cui tale ordine può essere indirizzato;
 - 5.3.4. qualsiasi altra circostanza che la Società di investimento ritenga rilevante.
- 5.4. In alcune circostanze, la Società di investimento può decidere di discostarsi dal modo in cui generalmente stabilisce le priorità tra i fattori di esecuzione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di ordini di grandi dimensioni o di ordini in strumenti illiquidi in cui sono ritenuti più importanti altri fattori, quali la certezza dell'esecuzione e l'impatto sul mercato, oppure nei casi in cui le condizioni di mercato, quali forti sconvolgimenti sui mercati, non consentano alla Società di investimento di seguire le regole generali stabilite nell'Informativa.

6. Selezione delle sedi di esecuzione / broker

- 6.1. La Società di investimento tendenzialmente esegue gli ordini del Cliente (i) OTC, anche agendo come controparte, o (ii) tramite Sedi di esecuzione e broker selezionati.
- 6.2. La Società di investimento esegue gli ordini OTC del cliente direttamente con la parte emittente o distributrice o venditrice (controparte), qualora tali strumenti non siano disponibili o non siano negoziati pubblicamente. La Società di investimento eseguirà gli ordini relativi a quote/azioni di un Fondo del mercato monetario non ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione inviandoli alla società di gestione del relativo fondo (o equivalente) per l'esecuzione in conformità alle sue regole (o equivalenti).
- 6.3. La Società di investimento seleziona le Sedi di esecuzione e i broker in base a una serie di fattori quantitativi e qualitativi. Le considerazioni chiave includono: competitività dei prezzi, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di liquidazione, accordi di compensazione, circuit breaker, affidabilità del mercato e status normativo del della sede. Questi fattori sono valutati in modo diverso a seconda del tipo di Strumento Finanziario e della tipologia di Cliente. I criteri di selezione vengono esaminati regolarmente per garantire l'allineamento con l'obbligo della Società di investimento di rispettare costantemente la Best Execution per i suoi Clienti.
- 6.4. La Società di investimento può offrire ai Clienti una selezione limitata di Sedi di esecuzione e broker per determinate tipologie di Strumenti Finanziari. La Società di investimento considera questo approccio adatto per una costante Best Execution, poiché un collegamento a più Sedi di esecuzione comporterebbe maggiori sforzi amministrativi e costi associati che non sarebbero nell'interesse dei Clienti. La Società di investimento dovrà esaminare regolarmente il prezzo e la qualità delle Sedi di esecuzione e dei broker collegati, anche rispetto alle alternative disponibili, per garantire che gli accordi selezionati continuino a far ottenere in modo costante il miglior risultato possibile per i Clienti.
- 6.5. La Società di investimento attribuisce un ruolo fondamentale all'esecuzione OTC per alcuni Strumenti Finanziari, a causa della natura, struttura e disponibilità limitata di tali strumenti nelle Sedi di negoziazione. La Società di investimento ritiene che l'esecuzione OTC in questi casi le consenta di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti in modo costante.
- 6.6. Alla data della presente Informativa, la Società di investimento non ha legami stretti, proprietà comuni o conflitti di interesse con le sedi di esecuzione o i broker elencati nell'Appendice A. La Società di investimento non riceve alcun compenso, sconto o beneficio non monetario per l'instradamento degli ordini del Cliente verso una particolare sede di esecuzione o broker che violerebbe i requisiti relativi a eventuali conflitti di interesse o incentivi ai sensi della direttiva MiFID II.
- 6.7. I Clienti devono essere consapevoli che, relativamente all'Emittente, alla Sede di esecuzione o al broker, può verificarsi un rischio di controparte. Il rischio di controparte si riferisce all'evento in cui la controparte di un'operazione non riesce a rispettare i propri obblighi derivanti dalla stessa, ad esempio non consegnando gli Strumenti Finanziari.

7. Obbligo di negoziazione

- 7.1. Nelle classi di strumenti soggette a obblighi di negoziazione ai sensi della MiFID II, la Società di investimento deve garantire che gli ordini soggetti all'obbligo di negoziazione non siano eseguiti OTC, bensì in una sede di negoziazione in conformità ai requisiti specifici.

8. Esecuzione OTC (Over The Counter)

- 8.1. In caso di esecuzione di ordini OTC, la Società di investimento verificherà la correttezza del prezzo proposto al Cliente analizzando i dati di mercato, se disponibili, utilizzati per la stima del prezzo di tale prodotto e, ove possibile, confrontandoli con prodotti pertinenti.
- 8.2. Al fine di garantire l'equità del prezzo, la Società di investimento dovrà condurre periodicamente una delle seguenti attività, in ordine di priorità:
 - 8.2.1. analizzare il prezzo degli strumenti negoziati sulla Piattaforma;
 - 8.2.2. analizzare transazioni simili condotte sul mercato;
 - 8.2.3. creare modelli per il prezzo dello strumento.

9. Perturbazioni del mercato o del sistema di trading

- 9.1. In caso, ad esempio, di interruzione delle negoziazioni da parte di terzi, di sconvolgimenti del mercato o problemi ai sistemi della Società di investimento, come guasti o mancato accesso ai

sistemi tecnici, potrebbe essere impossibile o inopportuno eseguire gli ordini in uno dei modi indicati nell'Informativa. La Società di investimento adotterà pertanto tutte le misure del caso al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.

10. Aggregazione e assegnazione degli ordini

- 10.1. La Società di investimento può aggregare gli ordini dei clienti con altri ordini del Cliente o con un'operazione per conto della Società di investimento stessa se è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada complessivamente a svantaggio del Cliente il cui ordine deve essere aggregato.
- 10.2. Un ordine aggregato che è stato eseguito sarà assegnato in base al prezzo medio.
- 10.3. Nel caso in cui un ordine aggregato sia stato evaso solo in parte, l'assegnazione sarà proporzionale all'entità relativa di ciascun ordine.
- 10.4. Nel caso in cui un ordine del Cliente sia stato aggregato a un'operazione per conto della Società di investimento e l'ordine aggregato venga eseguito solo parzialmente, l'assegnazione darà priorità al Cliente.

11. Esecuzione dell'ordine per asset class

- 11.1. *Strumenti di debito (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Note) e quote di fondi del mercato monetario*

La Società di investimento soddisferà la domanda del Cliente negoziando principalmente strumenti finanziari in qualità di dealer senza rischio.

- 11.2. *ETF ed ETP su criptovalute, azioni (titoli azionari)*

Quando la Società di investimento facilita l'accesso a ETF, ETP su criptovalute o azioni (titoli azionari), gli ordini dei Clienti devono essere trasmessi a broker terzi per l'esecuzione sui Mercati Regolamentati. La Società di investimento applicherà i suoi obblighi di Best Execution anche a questi strumenti e monitorerà la qualità dell'esecuzione tramite i suoi intermediari per garantire i migliori risultati possibili per i Clienti.

I Clienti devono essere consapevoli che la qualità dell'esecuzione degli ETP su criptovalute può essere influenzata da fattori di mercato specifici, come l'aumento della volatilità, la minore liquidità e le improvvise fluttuazioni dei prezzi, caratteristiche dei mercati delle criptovalute sottostanti. Sebbene l'ETP su criptovalute in questione sia negoziato su un Mercato Regolamentato e soggetto alle regole della sede, questi rischi sottostanti possono influenzare la determinazione dei prezzi e la performance dell'esecuzione.

- 11.3. La società di investimento è tenuta all'obbligo di Best Execution:

- 11.3.1. quando un Cliente si impegna in un'operazione che non è immediatamente eseguibile, lasciando alla Società di investimento la discrezionalità sulle modalità di esecuzione e sui termini esatti dell'operazione risultante, e l'esecuzione può essere contabilizzata sul conto del Cliente, senza la necessità di riconfermare il prezzo, l'entità o qualsiasi altro fattore con il Cliente;
- 11.3.2. quando la Società di investimento esegue un ordine come agente o dealer senza rischio per conto del Cliente.

- 11.4. I fattori di esecuzione avranno il seguente ordine di priorità:

- 11.4.1. prezzo;
- 11.4.2. entità;
- 11.4.3. velocità;
- 11.4.4. probabilità di esecuzione;
- 11.4.5. costi;
- 11.4.6. altre considerazioni.

- 11.5. Ove possibile, i prezzi saranno confrontati con prezzi di riferimento esterni e interni per garantire che venga costantemente ottenuta la Best Execution. Un prezzo equo per gli strumenti si determina valutando i prezzi di Strumenti Finanziari simili, ad esempio con lo stesso rischio e scadenza.
- 11.6. Nel caso di un Cliente retail, la priorità dei fattori di esecuzione stabiliti in questa Sezione deve essere applicata in modo coerente con la Sezione 5 della presente Informativa, in modo che il corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello Strumento Finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, rimanga il fattore principale nel determinare il miglior risultato possibile.

12. Prova della migliore esecuzione

- 12.1. La Società di investimento pubblicherà un riepilogo dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio dettagliato della qualità dell'esecuzione nell'ultimo anno. Le informazioni devono includere:
 - 12.1.1. una spiegazione dell'importanza relativa attribuita ai fattori di esecuzione quali prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione o qualsiasi altra considerazione, compresi i fattori qualitativi, nel valutare la qualità dell'esecuzione;
 - 12.1.2. una descrizione di eventuali stretti legami, conflitti di interesse e proprietà comuni rispetto a qualsiasi sede di esecuzione utilizzata per eseguire gli ordini;
 - 12.1.3. una spiegazione del modo in cui l'esecuzione degli ordini differisce in base alla categorizzazione del cliente, nel caso in cui la Società di investimento tratti categorie di clienti in modo diverso e ciò possa influire sugli accordi di esecuzione degli ordini;
 - 12.1.4. una spiegazione dell'eventuale precedenza di altri criteri rispetto al prezzo e al costo immediato nell'esecuzione degli ordini dei clienti retail e di come questi altri criteri siano stati determinanti per ottenere il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente;
 - 12.1.5. una spiegazione di come la Società di investimento ha utilizzato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione;
 - 12.1.6. altre informazioni pertinenti, come stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione.

13. Responsabilità, aggiornamento e controllo dell'Informativa

- 13.1. Il Consiglio di sorveglianza è responsabile dell'approvazione e dell'attuazione dell'Informativa.
- 13.2. Il Product team della Società di investimento sarà responsabile del monitoraggio e del miglioramento periodici dei processi relativi all'Informativa.
- 13.3. La Società di investimento dovrà rivedere l'Informativa almeno annualmente e, se necessario, apportare le modifiche richieste.

14. Altre disposizioni

- 14.1. La Società di investimento pubblicherà l'Informativa sul proprio sito web.
- 14.2. La Società di investimento si assicurerà che i Clienti siano a conoscenza dell'Informativa prima di iniziare a fornire i servizi di investimento.
- 14.3. Accettando le Condizioni d'uso della Piattaforma di Investimento Mintos e/o inviando un ordine perché sia eseguito, si ritiene che il Cliente abbia prestato il consenso alla presente Informativa e all'esecuzione degli ordini in conformità con le sue disposizioni.

Appendice A – Elenco delle Sedi di esecuzione e dei Broker:

- Tradegate Exchange (per ETP su criptovalute, ETF e azioni (titoli azionari))
- Upvest Securities GmbH (broker terzo per l'esecuzione di Tradegate).